

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO.

Art. 1 - Oggetto 1.

È indetto un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un Elenco di Avvocati per il conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Rivalta di Torino e/o del personale comunale (in applicazione dell'istituto del patrocinio legale previsto dalla vigente contrattazione collettiva di lavoro), nonché per l'affidamento di incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale.

L'elenco sarà suddiviso in cinque sezioni:

Sezione 1- CONTENZIOSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Sezione 2- CONTENZIOSO DI DIRITTO CIVILE

Sezione 3- CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

Sezione 4- CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Sezione 5- CONTENZIOSO PENALE

Ciascun Avvocato, in possesso dei requisiti di cui *infra* potrà presentare istanza per l'inserimento in una o più sezioni.

Art. 2 - Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:

a) comprovata esperienza professionale, non inferiore a tre anni, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, in una o più delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro e diritto tributario;

b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;

c) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;

d) assenza di conflitto di interessi: non aver in corso incarichi di rappresentanza extragiudiziali e/o di rappresentanza e difesa giudiziale di parti contro il Comune di Rivalta di Torino, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il suo personale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni, né costituzioni di parte civile o difese di parti offese contro il Comune di Rivalta di Torino, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il suo personale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni, né incarichi da parte di querelanti/denunciati contro il Comune di Rivalta di Torino, contro i componenti dei

suoi organi istituzionali e contro il suo personale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni, non avere avanzato dall'anno 2020 richieste di risarcimento danni o diffide contro il Comune di Rivalta di Torino e/o contro i componenti dei suoi organi istituzionali e/o contro il suo personale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni;

e) assunzione dell'obbligazione di applicare, per la determinazione del compenso, i parametri minimi indicati nelle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni e con l'abbattimento percentuale del 10%.

Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello allegato, sottoscritte digitalmente ed inviate a mezzo posta elettronica certificata personale del singolo professionista al seguente indirizzo pec: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

E' esclusa e non è ammessa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

2. La domanda deve contenere:

a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità in caso di sottoscrizione autografa;

b) curriculum vitae con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui al successivo art. 5;

c) dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso.

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2022.

Il termine succitato è perentorio, pertanto non verranno scrutinate le domande pervenute oltre il predetto termine decadenziale.

Art. 4 – Formazione e aggiornamento degli elenchi

1. L'Amministrazione procede a formare l'elenco iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.

L'elenco non costituisce una graduatoria e non presuppone alcuna procedura concorsuale.

2. L'Amministrazione, una volta predisposto e approvato l'elenco secondo il proprio ordinamento, provvederà alla pubblicazione dell'elenco nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

3. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco. Decorso il termine di 3 anni dalla data di indicazione del presente avviso, l'Amministrazione Comunale procede all'aggiornamento dell'elenco mediante la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

4. Il Comune di Rivalta di Torino può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone immediata comunicazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) il venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'Amministrazione Comunale;

b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione.

Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune di Rivalta di Torino, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

2. Il Comune di Rivalta di Torino si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4 e considerando altresì:

a) il livello di complessità della controversia;

b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;

c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;

d) proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione;

f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.

3. La scelta dell'incaricato avviene previa consultazione di almeno n. 3 (tre) professionisti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.

4. Ciascun professionista consultato dichiara di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.

5. Ciascun professionista consultato fornisce all'Amministrazione Comunale un dettagliato preventivo di spesa entro n. 5 (cinque) giorni dall'invio della richiesta. Decorso il predetto termine, il Comune procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa pervenuti entro il termine suindicato. L'Amministrazione, valutate le circostanze del caso di specie e l'equità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche allorquando sia pervenuto un solo preventivo di spesa.

6. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di complessità o novità del *thema decidendum*, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

8. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona del Comune di Rivalta di Torino cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà senza indugio comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze tramite relazione scritta.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Rivalta di Torino opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente in qualità di titolare del trattamento (sede in Rivalta di Torino, Via Candido Canonico Balma, n. 5) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione.

La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Art. 7- Responsabile del procedimento e richieste di informazioni.

1. Il Responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è la dottoressa Lacivita Roberta.

2. Eventuali informazioni possono essere chieste entro il 21 dicembre 2022, esplicitando in oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI", all'indirizzo pec: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it